

Prot. 116 del 07/04/2026

Alle Commissioni III Territorio Ambiente Mobilità e II Politiche economiche
dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

segrCommIIILeg12@regione.emilia-romagna.it

SegrCommIIILeg12@regione.emilia-romagna.it

OSSERVAZIONI, POSITION PAPER, PROPOSTE, CONTRIBUTI

al **Progetto di legge n 2235** d'iniziativa Giunta recante: "**Individuazione delle aree idonee e disciplina dell'installazione degli impianti alimentati a fonti rinnovabili nel territorio regionale**".
(**DG n. 345 del 09 03 26**) Pubblicato sul supplemento speciale del BURERT n. 35 del 13.3.2026

Preliminarmente si riferisce la condivisione di principi, finalità e obiettivi fondanti la PdL 2235 di cui all'art. 1, al cui raggiungimento sono finalizzate le seguenti osservazioni di natura esclusivamente tecnica aventi spirito costruttivo che, per chiarezza, si espongono schematicamente raggruppate per temi.

PERSONALITA' DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Rif. art. 9 - Impianti fotovoltaici a terra, commi 7 e 8

"7. L'installazione di impianti fotovoltaici in area classificata agricola dai vigenti piani urbanistici deve escludere qualsiasi intervento che non consenta il pieno ripristino agricolo dello stato dei luoghi.



8. Ai fini dell'installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra nelle aree idonee di cui all'articolo 11-bis, comma 1, lettera l), del decreto legislativo n. 190 del 2024, il proponente allega all'istanza per gli impianti fotovoltaici a terra un'attestazione **asseverata da un tecnico abilitato dotato di idonea qualifica professionale regolarmente iscritto al relativo Ordine professionale in merito all'assenza nel triennio precedente di colture certificate rilasciata dai Centri di Assistenza Agricola abilitati ad operare sull'Anagrafe delle aziende agricole.**"

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Rif. art. 10 - Impianti agrivoltaici, comma 2

"1. In conformità a quanto stabilito dall'articolo 11, comma 8, e 11-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 190 del 2024, l'installazione degli impianti agrivoltaici nelle aree aventi destinazione agricola del territorio regionale deve:

a) conservare almeno l'80% della produzione lorda vendibile;

.....

2. Ai fini dell'attestazione della percentuale di produzione lorda vendibile di cui alla lettera a) del comma 1, è necessaria la presentazione di una dichiarazione agronomica asseverata da un tecnico abilitato dotato di idonea qualifica professionale **regolarmente iscritto al relativo Ordine professionale** ~~o avvalendosi della consulenza di un Centro di Assistenza Agricola (CAA) che sia dotato di personale in possesso delle medesime competenze professionali~~"

RAGIONI E SUPPORTO GIURIDICO AGLI EMENDAMENTI

La previsione dell'utilizzo dei CAA per il rilascio di attestazioni, asseverazioni o perizie non appare conforme al quadro normativo vigente poiché:

1. non è prevista dal decreto legislativo n. 190 del 2024 art. 11-bis comma 2
2. rientra nelle attività di personale responsabilità dei professionisti iscritti agli albi nel rispetto del principio costituzionale di "personalità della prestazione professionale"
3. non rientra nelle funzioni disciplinate dall'art. 2 e 3 DM 21/02/2024 n. 83709: il comma 1 dell'art. 1 DM 83709/2024 espressamente esclude i CAA dalle "specifiche competenze



riservate agli iscritti agli ordini e ai colleghi professionali”, il comma 7 loro riserva esclusivamente l’attestazione di “fatti o circostanze di ordine tecnico, concernenti situazioni o dati certi” con espressa esclusione delle “attività che la legge riserva ai professionisti abilitati”.

La stima e la previsione della *Produzione Lorda Vendibile* (art. 10 PdL 2235) è una attività valutativa-peritale riservata a liberi professionisti abilitati e iscritti agli ordini professionali di ambito agrario, come anche l’attestazione dell’*“assenza nel triennio precedente di colture certificate”* (art. 9 PdL 2235) in quanto la stessa è attività accertativa, non la mera riproduzione dei contenuti dell’Anagrafe aziendale o del Piano colturale. Se così non fosse l’Amministrazione già disporrebbe del dato dichiarato dal produttore e validato nel sistema regionale, senza ulteriore necessità di attestazione da parte di soggetti terzi.

I contenuti dell’Anagrafe aziendale e dei Piani colturali, sono infatti piena responsabilità dei produttori in quanto loro autodichiarazioni, rispetto alle quali i CAA ex art. 3 comma 1 lettera e) e d) *DM 83709/2024* verificano solo la *“corretta immissione dei dati nei sistemi informativi”* e la *“sottoscrizione dell’istanza”*.

La richiesta attestazione prevista dall’art. 9 del PdL 2235 presuppone, viceversa, un’attività accertativa e valutativa che rientra nelle attività riservate agli iscritti agli ordini professionali.

4. la presenza tra il personale dipendente di tecnici abilitati e iscritti agli Ordini non trasferisce le prerogative professionali di questi ultimi, poiché essi possono agire a favore di terzi solo in un rapporto diretto professionista-cliente, ed esclusivamente con prestazioni dirette, personali, remunerate e non per interposto soggetto.

Essendo previsti controlli successivi di verifica della correttezza delle asseverazioni e del mantenimento dei presupposti iniziali (art. 11 DLgs 190/2024, art. 10 comma 4 del PdL n. 2235), con conseguenze sanzionatorie e penali, non è possibile far venir meno il riferimento ad un soggetto assunto di responsabilità in quanto personalmente incaricato e retribuito per il rilascio della prestazione.

5. Tali attività peritali sono propedeutiche – in quanto devono essere coerenti in termini metodologico-valutativi, alla successiva attività di monitoraggio prevista alla lettera c) del comma 1 del medesimo art. 10 di alta specializzazione professionale anche per la sua natura eminentemente quantitativa e non solo qualitativa.



OSSERVAZIONI E CONTRIBUTI AL DIBATTITO

SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZATA (SAU)

- **Rif. art. 2 - Definizioni, comma 2 lettera f)**

Rilevato che gli “*strumenti urbanistici*” non individuano la SAU bensì indicano destinazioni urbanistiche ritenute ammissibili, indipendenti dall’effettivo impiego agricolo del suolo - unico fattore incidente sulla qualificazione a SAU delle superfici - può essere opportuno valutare la formulazione della definizione di cui all’art. 2 comma 2 lettera f)

“f) *superficie agricola utilizzata (SAU): la parte del territorio rurale effettivamente impiegata per attività agricole individuato dagli strumenti urbanistici vigenti costituita dall’insieme dei terreni investiti a seminativi, coltivazioni legnose agrarie, orti familiari, prati permanenti e pascoli e castagneti da frutto*”.

- In considerazione che alla percentuale di cui all’art. 4 comma 1 del PdL contribuiscono - ex art. D.Lgs 190/2024 - anche le *superfici su cui insistono impianti agrivoltaici* si evidenzia che parametrare tali impianti solo alla superficie occupata, incentiva la concentrazione degli elementi energetici a discapito della produttività delle colture sottostanti.
Si ritiene utile valutare eventuale parametrizzazione degli impianti agrivoltaici alla potenza installata al fine di incentivare tecniche e impianti agrivoltaici meno concentrati, quindi maggiormente rispettosi delle produzioni agricole.
Tale diversa parametrizzazione potrebbe utilizzare correttivi alle percentuali massime realizzabili per gli impianti agrivoltaici rispetto ai fotovoltaici a terra che tengano conto anche della loro densità (es. kW di potenza installata per ettaro di SAU).
- E’ opportuno chiarire se le **superfici di compensazione** di cui all’art. 5 rientrano o meno nel conteggio della SAU destinata ad impianto fotovoltaici.
- Non è chiaro come computare ai fini della PLV i **servizi di manutenzione** delle opera a verde di mitigazione, di compensazione e delle tare. La stessa prestazione potrebbe infatti

rientrare nella PLV aziendale quale attività connessa, se svolta dall'agricoltore a favore di conduttori terzi dell'impianto, ovvero nei costi improduttivi se svolta in proprio dall'azienda agricola conduttrice diretta dell'impianto.

- Sussiste un irrisolto rilevante tema di **politica fiscale** poichè le opere di compensazione gravano sul produttore agricolo e consumano SAU, mentre i tributi (IVA e IRES) gravanti sull'impianto vanno tutti a beneficio statale non avendo alcuna ricaduta sul territorio.

PRODUZIONE LORDA VENDIBILE (PLV)

Il PdL 2235 richiama senza ulteriori precisazioni la Produzione Lorda Vendibile (PLV) prevista dal *comma 2 dell'art. 11-bis D.Lgs 25/11/2024, n. 190*.

La PLV è un indicatore economico agricolo che misura il **valore monetario totale dei beni e dei servizi prodotti in un anno dall'azienda destinati alla vendita**, escludendo i reimpieghi.

Ciò implica che la PLV sia condizionata dai prezzi di mercato (spesso indipendenti dalla gestione), dalle dimensioni aziendali, dai settori produttivi, dalle colture realizzate, dalle attività connesse svolte.

Il PdL non definisce la PLV di riferimento, né le modalità di calcolo, né la PLV da assumere ex post.

A mero titolo di esempio se la PLV di riferimento fosse quella aziendale, potrebbe essere del tutto irrilevante l'effetto riduttivo dovuta all'impiego a fini energetici di parte delle superfici coltivate, se viceversa fosse riferita al singolo ettaro, il solo effetto dell'aumento delle tare o la rotazione colturale renderebbero tecnicamente impossibile – o del tutto accidentale - il rispetto del parametro sulla PLV previsto dal comma 1 dell'art. 10, ancorpiù se nella medesima superficie fossero considerati anche gli interventi improduttivi di compensazione di cui all'art. 5 del PdL 2235.

E', infatti, normale l'aumento delle tare con proporzionale riduzione delle produzioni, come in genere le colture da rinnovo determinano una PLV maggiore di quelle sfruttatrici o foraggere; è altresì incidente su tale parametro la variazione della destinazione commerciale delle produzioni (vendita o autoconsumo) ecc..



Anche il mancato riferimento alla tipologie di prodotti e servizi da attività connesse su cui calcolare la PLV o le superfici post intervento su cui definirla, rischiano di rendere variabili e potenzialmente aleatorie le valutazioni agronomiche a supporto della perizia asseverata.

Per le suddette ragioni si ritiene utile e opportuno un supplemento di istruttoria a cui la scrivente Federazione si rende disponibile anche con eventuale audizioni o specifiche sessioni tecniche.

Ringraziando per l'attenzione, si porgono cordiali saluti, rimanendo a disposizione per ogni utilità.

il presidente

Dottore Agronomo Alberto Bergianti

Bologna li, 07/04/2026